

SCRUTINI FINALI

In sede di scrutinio finale, ogni docente propone il voto sulla base di un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre, considerando l'impegno, l'interesse e la partecipazione dimostrati nello svolgimento dell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Se non vi è dissenso, i voti proposti s'intendono approvati; in caso contrario, le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il giudizio finale si procede per:

- studenti con valutazione positiva, anche a seguito di interventi di recupero;
- studenti con insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Per gli studenti con valutazioni insufficienti in una o più discipline, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, valuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi entro il termine dell'anno scolastico, tramite studio autonomo o interventi di recupero. In tal caso, il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e predispone le attività di recupero specifiche per ogni studente. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo l'indicazione "sospensione del giudizio".

Per la valutazione finale sono previsti tre esiti:

- Ammessa/o
- Non Ammessa/o
- Sospensione del giudizio

Per la valutazione intermedia nel biennio dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale (al termine del primo anno) sono previsti tre esiti:

- Ammesso;
- Non ammesso;
- Ammesso con revisione del PFI con previsione di "attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica" (vd. Nota Miur 11981 del 4 giugno 2019).

Subito dopo le operazioni di scrutinio finale, la scuola comunica per iscritto alle famiglie degli studenti con giudizio sospeso l'esito relativo a tutte le discipline, gli interventi di recupero, le modalità e i tempi delle verifiche, che devono essere completate entro la data di inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Se le famiglie non intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo formalmente, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche predisposte dalla scuola.

Le iniziative di recupero, le verifiche e le valutazioni integrative finali si svolgono di norma entro la fine dell'anno scolastico o comunque entro l'inizio delle lezioni del successivo anno.

Le verifiche sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti dello stesso consiglio. Esse si svolgono con le modalità previste dall'art. 5 comma 1 dell'O.M. 92/2007 (per modalità scritta, orale e pratica si veda l'allegato "Modalità di valutazione" in calce al precedente paragrafo "Criteri di valutazione comuni").

Le verifiche finali considerano i risultati dello studente in tutte le fasi dell'attività di recupero. Sulla base delle verifiche, il consiglio di classe delibera l'integrazione dello scrutinio finale:

- Esito positivo: ammissione alla classe successiva con pubblicazione dei voti all'albo dell'istituto con indicazione "ammesso";
- Esito negativo:- pubblicazione della sola indicazione "non ammesso".

Per gli studenti del penultimo anno con valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio, il consiglio di classe attribuisce il punteggio di credito scolastico secondo la Tabella A allegata al D. Lgs. 61/2017 (cfr. paragrafo "Criteri per l'attribuzione del credito scolastico").

La competenza alla verifica e all'integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione dello scrutinio finale. Se le operazioni di verifica avvengono dopo la fine dell'anno scolastico, si applicano le norme dell'O.M. 92/2007 art. 8 comma 6.

Per gli studenti dell'ultimo anno con insufficienze nel primo trimestre o quadrimestre, il consiglio predispone iniziative di sostegno e verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, per consentire il conseguimento di una valutazione complessivamente positiva in vista dell'ammissione all'Esame di Maturità.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL DEBITO FORMATIVO E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE

Fatte salve le norme sulla valutazione periodica e finale (D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, D. Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, D.L. 1° settembre 2008 n. 137, D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122), la sospensione del giudizio finale si applica entro i seguenti limiti:

- 2 insufficienze se le materie non superano il numero di 7;
- 3 insufficienze se le materie sono più di 7.

I casi sono:

- Limite di 2 insufficienze: due materie con 5, oppure una con 5 e una con 4, oppure due con 4;
- Limite di 3 insufficienze: tre materie con 5, oppure due con 5 e una con 4, oppure due con 4 e una con 5.

Negli altri casi – un numero superiore di insufficienze rispetto al limite massimo previsto oppure una o più insufficienze con voto inferiore a 4 (insufficienza grave) – lo studente di norma non è ammesso alla classe successiva, salvo diversa deliberazione del Consiglio di classe, sulla base di una

valutazione complessiva dell'alunno stesso. Resta comunque fermo l'obbligo del Consiglio di classe di adeguata motivazione, riportata a verbale, delle proprie decisioni.

Limite di 2 insufficienze	
<i>Materia A</i>	<i>Materia B</i>
5	5
5	4
4	4

Limite di 3 insufficienze		
<i>Materia A</i>	<i>Materia B</i>	<i>Materia C</i>
5	5	5
5	5	4
5	4	4

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

1° periodo (settembre - scrutini intermedi)

- Recupero autonomo
- Recupero in itinere

2° periodo (successivi agli scrutini intermedi)

- Recupero autonomo
- Recupero in itinere
- Pausa didattica (una settimana)
- Sportelli didattici
- Corsi di recupero

Verifiche finali da concludersi entro la fine di marzo.

Interventi successivi agli scrutini finali (giugno-luglio)

- Recupero autonomo
- Corsi di recupero

Verifiche finali e integrazione scrutini da concludersi entro la fine dell'anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni.